

allo scopo di sollecitare in ogni modo possibile la più tempestiva conclusione della procedura.

Al conseguimento di offerte di acquisto dei terreni ancora in proprietà in Sardegna sono di ostacolo, invece, come è diretta esperienza anche di grandi gruppi presenti con proprietà immobiliari nella stessa area, le estese occupazioni abusive che hanno dato luogo alle azioni giudiziarie citate in precedenza, nonché la scarsa appetibilità delle superfici libere (per altro limitate al 5÷10% del totale) per via delle loro caratteristiche intrinseche (terreni frammentati, scoscesi o acquitrinosi).

Pur nella consapevolezza delle illustrate difficoltà di alienazione dei beni residui, che dopo aver realizzato vendite per oltre 300 milioni di euro sono quelli di più difficile trasferimento, il gruppo continua a promuoverne ogni possibilità di vendita congruente con il miglior prezzo definibile sul mercato nell'aspettativa di poter completare la dismissione dei beni residui prima che i procedimenti di liquidazione - come detto condizionati in grandissima misura dal cennato contenzioso civile e fiscale e, perciò, incisi da attività dovute da soggetti terzi che non possono essere accelerate ulteriormente - potranno essere definiti.

E alla finalità della positiva conclusione nei tempi tecnici più brevi delle procedure liquidatorie continua e continuerà ad essere dedicato, con correttezza, puntualità e parsimonia,

quotidiano ed attento impegno.

Anche nell'esercizio 2004 questo impegno si è tradotto in risultati di bilancio positivi.

In particolare, il bilancio al 31 dicembre 2004 della capogruppo SIR Finanziaria, che da diciassette anni chiude in utile, ha registrato, ripetuta l'avvertenza inerente il contenzioso in essere, un risultato positivo di esercizio di 0,5 milioni di euro.

3. Il Consorzio Bancario SIR, che mantiene a libro la partecipazione del 100% nella SIR Finanziaria al valore nominale di euro 517.000 e che a fronte ha da tempo costituito un fondo rischi ed oneri di uguale ammontare, ha presentato, con riferimento alla data del 31 dicembre 2004, un bilancio ancora gravemente inciso, al pari di quello precedente, dagli effetti della sentenza Cassazione 18 febbraio 2003 n.2469.

Permane, infatti, l'abnorme indebitamento nei confronti del SanPaolo IMI, in nessun modo concretamente compensato dalle aspettative di rivalsa nei confronti degli aventi causa dell'ing. Rovelli (sig.ra Primarosa Battistella e società Eurovalori)

Come si è puntualmente esposto anche nelle precedenti relazioni e, in particolare, nella relazione del luglio 2003 (v. ivi pagg. 35-51), l'indebitamento verso il SanPaolo IMI deriva non

da sovvenzioni o finanziamenti o utilità ricevute dall'Istituto ma dagli effetti di una vicenda formale, formalmente conclusa dalla citata sentenza Cass. n. 2469/03.

L'IMI fu, com'è noto, condannato da App. Roma 26 novembre 1990 n. 4809, a conclusione di un lungo giudizio rispetto al quale il Consorzio fu ritenuto e si ritenne estraneo, a pagare agli eredi Rovelli una abnorme somma di denaro, notorio oggetto di giudizi penali in nessun modo coinvolgenti il Consorzio.

Eseguito il pagamento l'IMI, ribaltando i propri comportamenti, si determinò a convenire in giudizio, con atto di citazione 19 luglio 1993, il ricostituito Consorzio, sostenendo innanzi al Tribunale di Roma di aver diritto al rimborso da parte del Consorzio medesimo.

Il Tribunale adito rigettò, con sentenza 21 settembre 1996 n.13411, la domanda dell'IMI ma, con sentenza 11 settembre 2001 n.2887, la Corte di Appello, ritenuto che il Consorzio aveva a suo tempo tacitamente ratificato le obbligazioni assunte nel 1979 nei confronti dell'ing. Nino Rovelli nel contesto delle pattuizioni del 19 luglio 1979, capovolse la decisione e condannò il Consorzio a risarcire l'IMI, nelle more fusosi con l'Istituto Bancario SanPaolo di Torino, accertando per altro il diritto dello stesso Consorzio di

essere manlevato dagli aventi causa dell'ing. Rovelli ai sensi del patto con quest'ultimo sottoscritto il 9 gennaio 1985.

Con la citata sentenza del 18 febbraio 2003 la Corte di Cassazione ha in sintesi statuito:

A) che il Consorzio deve rifondere al SanPaolo IMI, *in virtù della ratifica, effettuata negli anni 1979/1980, dei cosiddetti patti Rovelli del 19 luglio 1979*, quanto dall'IMI pagato agli eredi Rovelli in esecuzione della sentenza Appello Roma 26 novembre 1990 n.4809 (506,1 milioni di euro), nonché le spese di lite liquidate a carico del Consorzio da Appello Roma 11 settembre 2001 n.2887 (0,3 milioni di euro);

B) che la esatta quantificazione della somma come sopra dovuta deve, tuttavia, essere definita dal Giudice cui la causa è rinviata in seguito alla cassazione di talune parti della sentenza impugnata innanzi alla Corte di Cassazione fra le quali:

- la parte che riconosceva come dovuta dal Consorzio al SanPaolo IMI anche la somma di 14,7 milioni di euro, oltre ai relativi interessi fino alla data del pagamento (8,9 milioni di euro), quale controvalore dei titoli ceduti dall'ing. Rovelli al Consorzio-Comitato in adempimento dell'accordo 9 gennaio 1985;
- la parte che quantificava gli interessi sulla somma di cui al punto A) a decorrere dalla data di notifica dell'atto di appello del SanPaolo IMI (87,7 milioni di euro);

C) che la signora Battistella e la società Eurovalori devono rifondere al Consorzio quanto questo, in relazione ai punti A) e

B), avrà pagato al SanPaolo IMI, mandandosi, tuttavia, al Giudice del rinvio di emettere in tal senso anche condanna, sia pure condizionata.

Il giudizio di rinvio è stato avviato, dal SanPaolo IMI, con atto notificato il 18 febbraio 2004 ed è attualmente in corso, con la prossima udienza fissata, malgrado ogni sollecitazione, al 10 aprile 2007.

Di seguito alla riassunta vicenda processuale il liquidatore del Consorzio ha provveduto, già in sede di bilancio al 31 dicembre 2002 e al 31 dicembre 2003, da una parte, alla registrazione contabile, necessariamente provvisoria, dei suoi primi effetti e, d'altra parte, alle dovute iniziative di merito nei confronti del SanPaolo IMI e degli altri soci della società consortile.

Quanto ai profili contabili, nel bilancio al 31 dicembre 2002 il Consorzio ha registrato, nel passivo, il debito verso il SanPaolo IMI al netto, perciò, di quanto oggetto del giudizio di rinvio, e, nell'attivo, il corrispondente credito nei confronti di Battistella ed Eurovalori, svalutato, intanto, del 50%.

Ha poi registrato, nei conti d'ordine, con riguardo all'oggetto del giudizio di rinvio, il potenziale ulteriore credito del San Paolo IMI ed il corrispondente potenziale debito degli aventi causa Rovelli.

Nell'esercizio 2003, mentre non è intervenuto alcun concreto elemento che potesse giustificare una riduzione del debito registrato verso il SanPaolo IMI, le iniziative da questo assunte all'estero nei confronti degli aventi causa dell'ing. Rovelli, non hanno a loro volta fatto emergere, per quanto risulta dalla nota SanPaolo IMI del 30 marzo 2004, attendibili e quantificabili aspettative di recupero.

In questa situazione, per altro caratterizzata dalla intervenuta cessione pro-solvendo - fatta dal Consorzio al SanPaolo IMI l'8 agosto 2002 - dei crediti verso Battistella ed Eurovalori, nonché dall'esito degli accertamenti patrimoniali svolti anche dal Consorzio, al liquidatore di questo è sembrato doveroso:

- da una parte confermare le registrazioni contabili passive;
- d'altra parte svalutare ancora, azzerandone il valore, il credito verso Battistella ed Eurovalori nella linea di estrema prudenza già enunciata nella relazione al bilancio dell'esercizio 2002 quando si era fatta espressa avvertenza di siffatta eventualità;
- d'altra parte ancora, confermare le appostazioni dei conti d'ordine pur se, con riferimento a queste, si stima nel favorevole esito del giudizio di rinvio.

Al 31 dicembre 2004 non sono emersi nuovi elementi concreti, sì che le scritture, così attive come passive, sono state mantenute inalterate.

Le ragioni delle predette registrazioni, effettuate dal Consorzio anche alla stregua dei pareri tecnici da esso acquisiti, sono state chiarite ai soci nelle annuali relazioni al bilancio, dove si è avvertito puntualmente in merito ai possibili sviluppi della vicenda anche precisandosi:

a - per quanto attiene al debito verso il SanPaolo IMI:

- che lo stesso è suscettibile di esatta quantificazione solo a seguito della conclusione del giudizio di rinvio in corso;
- che lo stesso è suscettibile di riduzione sia per effetto di eventuali recuperi direttamente ottenuti dal SanPaolo IMI nei confronti degli aventi causa dell'ing. Rovelli sia per effetto di eventuali recuperi direttamente ottenuti dal SanPaolo IMI nei confronti dei numerosi soggetti coinvolti nei notori processi penali avviati a Milano, che al momento della redazione del bilancio 2004 erano conclusi in primo grado con sentenze di condanna risarcitoria (vedi Tribunale Milano 29 aprile 2003).

b - per quanto attiene al credito verso Battistella ed Eurovalori:

- che lo stesso è di esazione non solo condizionata al previo pagamento del Consorzio ma gravemente incerta e in quanto ancora privo di sanzione di "condanna" e in quanto verso soggetti le cui attività patrimoniali non sono state accertate.

A questo riguardo, ma solo successivamente alla redazione del bilancio 2004, il SanPaolo IMI ha riferito, con

nota 26 maggio 2005 n. 2594, sugli sviluppi delle azioni attivate nei confronti degli aventi causa dell'ing. Rovelli e, in particolare, della signora Battistella.

Nel confermare che le azioni in un primo tempo coltivate in Svizzera si sono definitivamente esaurite con esito negativo, il SanPaolo IMI ha precisato di aver ottenuto, a seguito di successive iniziative promosse in Italia, invero da tempo consigliate, sia il sequestro conservativo, sino a concorrenza di 650 milioni di euro, sui pacchetti azionari, che rappresentano la totalità del capitale della Banca Commerciale di Lugano, dalla signora Battistella trasferiti ai figli non coinvolti nel processo penale di Milano, sia il sequestro conservativo, del pari sino a concorrenza di 650 milioni di euro, su tutto il patrimonio personale della stessa.

Le misure cautelari sono state eseguite e sono in corso azioni per la individuazione della consistenza dei beni colpiti.

Il SanPaolo IMI ha riferito, inoltre, che nel cennato processo penale la Corte di Appello di Milano, con sentenza 23 maggio 2005, ha confermato la sentenza di primo grado in punto di responsabilità dei numerosi imputati e, dopo aver revocato la liquidazione del danno morale demandando la quantificazione dell'intero danno al giudice civile, ha mantenuto ferma la condanna degli imputati, compresa la signora Battistella, alla rifusione dello stesso.

Allo stato, pertanto, si delinea un'articolata situazione con una molteplicità di prospettive, anche suscettibili di sviluppi che, a giudizio del SanPaolo IMI, potrebbero rendere meno lontane le aspettative di un concreto recupero.

Ed è evidente che se il SanPaolo IMI otterrà, per l'una o per l'altra via, il rimborso, anche parziale, di quanto pagato per effetto della contestata sentenza Appello Roma 6 novembre 1990 n. 4809, di altrettanto si ridurrà il debito del Consorzio.

Senza dire che le intervenute condanne penali e l'accertamento della illiceità della citata sentenza Appello Roma 4809/90 potrebbero favorire la formale presa d'atto della estraneità del Consorzio, liberandolo dall'assurdo onere posto a suo carico.

Quanto alle iniziative di merito assunte, il Consorzio attuale (Nuovo Consorzio), pur ritenendo sostanzialmente iniqua la situazione imprevedibilmente consolidatasi a suo carico dopo vent'anni di utile e contabilmente positiva gestione, si è adoperato in ogni possibile modo e per favorire il recupero diretto da parte del SanPaolo IMI delle somme ad esso sostanzialmente dovute soltanto dagli aventi causa dell'ing. Rovelli (e, se del caso, da terzi) e per individuare soluzioni adeguate.

Già in esito alla sentenza Appello Roma n.2887 del 2001 il Consorzio provvede così ad offrire al SanPaolo IMI ogni

migliore collaborazione come a proporre che, a garanzia dei suoi interessi creditori, un liquidatore di sua indicazione assumesse la gestione della società consortile, gestione comunque mantenuta nei limiti dell'ordinaria amministrazione.

Insieme, il Consorzio attuò, pur nella più assoluta mancanza di strutture operative e di mezzi finanziari, una ampia ricerca sulle eventuali attività patrimoniali dei debitori finali, ricerca le cui conclusioni furono comunicate al SanPaolo IMI, pervenuto, per suo conto, a conclusioni analoghe.

Infine consentì, essendo tra l'altro emersa l'esistenza di attività estere riferibili alla signora Battistella, alla cessione, con atto 8 agosto 2002, allo stesso SanPaolo IMI di ogni ragione di credito e verso Battistella e verso Eurovalori ai fini di ogni possibile, diretta esecuzione.

Nell'assoluta impossibilità di far altrimenti fronte alle obbligazioni nei confronti del SanPaolo IMI, il liquidatore del Consorzio - dopo aver inutilmente prospettato anche un'eventuale cessio bonorum - si è visto costretto a sollecitare i soci della società consortile, in via principale, ad esprimere la propria eventuale disponibilità a farsi carico, pro-quota, del debito verso il SanPaolo IMI e, inoltre, a ricostituire nel Consorzio, prossimo ad esaurire le proprie risorse finanziarie, un minimo di liquidità necessaria a far fronte alle spese ordinarie della gestione.

La sollecitazione, fatta con nota 19 giugno 2003, in vista dell'assemblea del 16 luglio 2003, ha ricevuto, in questa, risposta negativa sul primo punto da tutti i soci. Di questi il solo Comitato ha assicurato la propria disponibilità sul secondo.

Il Comitato, per altro, con nota 4 agosto 2003, n. 124, indirizzata ai soci del Consorzio istituito il 25 settembre 1979 (Vecchio Consorzio), ha rilevato:

a. che è stato accertato, nel giudizio concluso da Cassazione 18 febbraio 2003, n. 2469, che il debito consortile consegue alla ratifica tacita, da parte del Consorzio, dei patti sottoscritti il 19 luglio 1979 dai Proff. Schlesinger e Cappon e dall'ing. Rovelli;

b. che la predetta ratifica deve farsi risalire a comportamenti dell'anno 1979 e dei primi mesi dell'anno 1980, fino al 25 febbraio 1980, sicuramente anteriori all'ingresso del Comitato nella compagine consortile con le modalità, gli scopi, e le funzioni di cui alla legge 28 novembre 1980 n.784 ed alla legge 5 febbraio 1982 n.25;

c. che il debito sub a. costituisce una sopravvenienza negativa – nemmeno a suo tempo dichiarata - che deve essere coperta, ai sensi delle leggi appena citate, dagli Istituti e dalle Banche promotori e sottoscrittori dell'originario Consorzio.

Tanto rilevato, il Comitato ha sollecitato gli Enti citati a farsi carico del dovuto riservandosi espressamente, per il caso di inadempimento, anche azione risarcitoria.

A fronte delle contestazioni dei destinatari - che hanno osservato che le citate leggi speciali hanno autorizzato la partecipazione del Comitato al capitale del Consorzio previo accertamento dell'esecuzione dell'obbligo di copertura, da parte del Consorzio stesso, delle perdite della SIR Finanziaria a tutto il 30 giugno 1980 e che tale obbligo è stato esaurito con l'avvenuta copertura delle suddette perdite - il Comitato, con nota 13 ottobre 2003, ha ribadito le sue richieste considerando chiaro l'onere dei soci originari della società consortile di provvedere a coprire le perdite di questa prima di coprire le perdite della controllata.

In proposito, non può che rammentarsi, come fa il liquidatore del Consorzio anche nella sua relazione al bilancio 2004, quanto è storicamente certo.

E' certo:

- che l'originario piano di risanamento del gruppo SIR-Rumianca non tenne conto nè quantificò gli oneri finanziari poi assunti, per conto del costituendo Consorzio, dai Proff. Schlesinger e Cappon verso l'ing. Rovelli;
- che i mezzi di fatto apprestati al Vecchio Consorzio dai soci costituenti furono nettamente inferiori e a quelli previsti nel piano e a quelli convenuti dai soci promotori;

- che e per tale insufficiente capitalizzazione e per errata valutazione del fabbisogno del gruppo SIR-Rumianca il Vecchio Consorzio, non appena costituito e per tutto l'anno 1980, da una parte invocò un diverso intervento pubblico e, dall'altra, negò espressamente la ratifica dei patti del 19 luglio 1979;
- che si addivenne, essenzialmente con le citate leggi 28 novembre 1980 n.784 e 5 febbraio 1982 n.25, ad un intervento pubblico che, incentrato sulla costituzione di un Comitato ad hoc, fu articolato come segue:
 - a) le società operative, già raggruppate nel Vecchio Consorzio, avrebbero continuato a far capo a questo;
 - b) alle relative esigenze finanziarie ed alle relative perdite si sarebbe provveduto:
 - 1. a carico del Vecchio Consorzio, che sarebbe stato ricapitalizzato per 100 miliardi di lire, di cui 40 a carico dei soci e 60 a carico dell'entrante Comitato;
 - 2. a carico del Comitato che, dotato di 500 miliardi di lire, avrebbe concorso al risanamento anche finanziario del gruppo facente capo, ora, al Nuovo Consorzio;
 - c) Istituti e Banche titolari di crediti assistiti da garanzie reali avrebbero ceduti questi ultimi, realizzando il relativo valore nominale, alla CC.DD.PP., che in effetti riconobbe loro complessivi 1.704 miliardi di lire, e all'IMI in particolare 1.269 miliardi di lire.

L'operazione, in sintesi, trasferì il dissesto SIR e le relative, gravi cure nell'ambito pubblico non solo

definitivamente limitando, quantitativamente (alla copertura delle perdite al 30 giugno 1980 e alla nuova capitalizzazione del Consorzio) e cronologicamente (al 30 giugno 1980), l'esborso degli Istituti di credito coinvolti ma consentendo a questi di incassare crediti, di fatto in nessun modo esigibili, per migliaia di miliardi di lire.

Considerato inoltre che il gruppo SIR avrebbe, successivamente al 30 giugno 1980, cumulato perdite per oltre 2.600 miliardi di lire, è di tutta evidenza che il consenso prestato dai predetti Istituti e Soci del Vecchio Consorzio all'operazione e, in particolare, il consenso prestato all'ingresso del Comitato nella compagine azionaria del Nuovo Consorzio e all'assunzione della maggioranza del relativo capitale fu molto largamente compensato.

E' del pari chiaro che il Consorzio, che già nella sua prima versione fu dotato di mezzi inferiori a quelli ritenuti necessari e contrattualmente promessi, fu onerato di un dissesto che con certezza avrebbe prodotto, anche successivamente al 30 giugno 1980, perdite per migliaia di miliardi di lire.

Tali perdite, il Nuovo Consorzio, con il concorso del Comitato, si è accollate in esecuzione di una legge che così disponeva.

Il punto sollevato dal Comitato è, ora, se la sopravvenienza negativa di cui si discute, sicuramente di competenza del periodo anteriore al 30 giugno 1980, deve, perciò, essere coperta a carico dei soggetti tenuti a coprire ogni perdita al 30 giugno 1980 nonché a sottoscrivere, per 40 miliardi di lire, il nuovo capitale del Consorzio.

In tal senso ha concluso il Comitato con la sua nota del 13 ottobre 2003; in senso contrario si sono espressi altri Soci ed il SanPaolo IMI in particolare.

La posizione del Comitato è, tuttavia, rimasta ferma ed anzi, con nota 2 agosto 2004 n. 127, lo stesso ha invitato il Liquidatore del Consorzio a convocare l'Assemblea dei Soci perché deliberi in ordine all'avvio dell'azione giudiziaria correlata alla pretesa esplicitata nella nota n. 124 dallo stesso Comitato diretta, il 4 agosto 2003, ai soci interessati.

Nella riunione del 19 maggio 2005, poi, il Comitato – auspicando, per altro, che nell'ambito consortile, si trovi sollecita e concordata soluzione ove si confermi impossibile recuperare dagli aventi causa dell'ing. Rovelli, come sarebbe equo e giusto, quanto necessario a soddisfare le condivise pretese del SanPaolo IMI nei loro confronti – ha confermato le precedenti deliberazioni adottate sulla questione in data 13 luglio e 15 dicembre 2004.

In particolare, il Comitato ha deliberato:

- di avviare, nei tempi e nei modi opportuni, tenuto anche conto dell'evolversi del giudizio di rinvio in corso contro il SanPaolo IMI e degli esiti della causa penale in corso contro gli eredi Rovelli e altri e dei possibili recuperi che in quella sede il SanPaolo IMI potrà ottenere – con conseguente alleggerimento della esposizione del CBS – azione risarcitoria nei confronti delle Banche e degli Istituti promotori e sottoscrittori, nel 1979, del Consorzio Bancario SIR – CBS spa nei sensi chiariti nella presente relazione;
- di proporre e deliberare, nella convocata assemblea della società consortile, di invitare il Liquidatore di questa ad avviare, del pari nei tempi e nei modi opportuni alla stregua delle riferite considerazioni, analoga ed autonoma azione giudiziaria nei confronti dei soci promotori e sottoscrittori del Vecchio Consorzio.

L'Assemblea tenuta il 30 maggio 2005 ha deliberato, su proposta e con il voto favorevole del rappresentante del Comitato, nel senso suindicato.

Il Comitato - pur consapevole della delicatezza della prospettata azione giudiziaria, e la durata degli approfondimenti svolti ne danno prova chiara – è ragionevolmente convinto della fondatezza normativa e documentale della propria posizione.